



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **182** del 05/09/2017

**Modifiche alla Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 -
Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione
Puglia”.**





Codice cifra: SGO/SDL/2017/ 00005

OGGETTO: S.D.L. "Modifiche alla Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 - Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia". Relazione.

Con la Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 è stata emanata la nuova disciplina regionale in materia di organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia, che ha sostituito integralmente la precedente disciplina di cui all'art. 14 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 12.

Successivamente con nota prot. n. 3610-P del 4/7/2017 l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha formulato alcune osservazioni sulla suddetta L.R. 17/2017.

Nello specifico il Ministero della Salute ha osservato che la legge regionale in oggetto, all'articolo 3, prevede tra gli organi degli Istituti il Collegio di Direzione e che *"tale previsione non risulta in linea con quanto disposto dall'art. 8 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione, funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – allegato all'Atto di Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 – a norma del quale sono organi dell'Istituto: il Consiglio di indirizzo e Verifica; il direttore generale; il direttore scientifico; il collegio sindacale"*.

Il Ministero della Salute osserva altresì che l'art. 4, comma 5, della medesima legge regionale, nel prevedere tra le funzioni assegnate al Consiglio di Indirizzo e verifica dell'Istituto l'assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di ricerca e assistenziali, non risulta in linea con le attribuzioni del Direttore Scientifico del medesimo Istituto che, in generale, è responsabile della ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 12 del citato schema-tipo di regolamento allegato all'Atto di Intesa del 1 luglio 2004.

Inoltre, con nota prot. n. LEXR/10004 del 6/7/2017 l'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formulato ulteriori osservazioni in relazione all'art. 10, comma 1, della medesima L.R. n. 17/2017 il quale stabilisce che *"il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'istituto, dura in carica, tre anni ed è composto da tre componenti, scelti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dal Ministro della salute"*.

Il Ministero al riguardo rappresenta che tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 10, comma 19, del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui prevede che *"i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico"*.

Pertanto sia il Ministero della Salute che il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno ritenuto, per quanto sopra che, in assenza di modifiche, sussistano le condizioni per promuovere la questione di legittimità costituzionale della citata L.R. n. 17/2017 dinanzi alla Corte Costituzionale.





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

Con nota prot. n. 3057/SP del 14/7/2017 il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri l'impegno formale di tutta la Giunta Regionale ad adottare un DDL correttivo in recepimento delle osservazioni ministeriali, modificando gli articoli 3 e 4, comma 5, nel senso indicato dal Ministero della Salute e l'art. 10, comma 1, nel senso indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con il presente schema di disegno di legge, pertanto, si provvede alla modifica della L.R. n. 17/2017, come di seguito specificato.

L'art. 3, comma 1, lett. d) prevedeva, tra gli organi degli IRCS pubblici il Collegio di Direzione. Pertanto, nel rispetto di quanto osservato dal Ministero della Salute, si procede alla soppressione della lettera d). Conseguentemente, nello stesso senso e per le medesime ragioni, si procede alla soppressione della lett. e) dell'art. 5, comma 3, il quale prevedeva la nomina del Collegio di Direzione da parte del Direttore Generale.

L'art. 4 – Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) – prevedeva al comma 5, lett. a), l'assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di ricerca e assistenziali. Si provvede pertanto, nel rispetto di quanto osservato dal Ministero della Salute, a sostituire l'espressione "obiettivi di ricerca e assistenziali" con l'espressione "obiettivi di salute e assistenziali" ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 s.m.i. Conseguentemente, nello stesso senso e per le medesime ragioni, vanno modificati l'art. 5, commi 4 e 7, dove l'espressione "obiettivi di ricerca e assistenziali" è sostituita con l'espressione "obiettivi di salute e assistenziali"

L'art. 9 – Collegio di Direzione, per le ragioni innanzi rappresentate, va adeguato alla diversa connotazione del Collegio quale organismo e non più organo degli IRCS pubblici, prevedendone comunque la composizione, in base a quanto disposto dall'art. 11 dello schema-tipo di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento allegato all'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004, e demandando viceversa la definizione delle modalità di costituzione e funzionamento al Regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun Istituto.

A tale riguardo occorre evidenziare che la Regione Puglia, con la Legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43, aveva disciplinato il Collegio di Direzione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dal D.L. n. 158/2012 convertito con L. n. 189/2012, quale Organo delle Aziende ed Enti del SSR.

Tuttavia, alla luce delle predette osservazioni formulate dal Ministero della Salute, si procederà alla predisposizione di apposito schema di disegno di legge per la modifica della citata L.R. n. 43/2014 al fine di escludere gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico dall'applicazione della medesima normativa.

L'art. 10, comma 1 – Collegio Sindacale va adeguato nel senso indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevedendo che i componenti designati dal medesimo Ministero siano scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 10, comma 19, del D.L. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011, mentre quelli designati dal Ministero della Salute e dal Presidente della Giunta Regionale siano scelti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 288/2003 tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

IL PRESIDENTE

(Michele Emiliano)





OGGETTO: "S.D.L. Modifiche alla Legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 - Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia".

Art. 1

(Modifiche all'art. 3, comma 1)

L'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17, è sostituito dal seguente:

1. Sono organi degli Istituti:

- a. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.)
- b. il Direttore Generale;
- c. il Direttore Scientifico;
- d. il Collegio Sindacale.

Art. 2

(Modifiche all'art. 4, comma 5, lett. a)

All'art. 4, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17, la lett. a) è così sostituita:
"Definizione degli indirizzi strategici dell'Istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'Istituto stesso e conseguente assegnazione al Direttore generale degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi ed obiettivi con la programmazione sanitaria nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle Regioni".

Art. 3

(Modifiche all'art. 5)

All'art. 5 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) La lettera e) del comma 3 è soppressa.
- b) Il comma 5 è così sostituito: "All'atto della nomina la Regione assegna al Direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia - ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale - determina la conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza. Al Direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal Consiglio di Indirizzo e Verifica gli obiettivi di salute ed assistenziali di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) della presente legge, che sono sottoposti alla valutazione del medesimo Consiglio".
- c) Il comma 7 è così sostituito: "Il trattamento economico spettante al Direttore generale è quello disciplinato dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995. Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V. previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e b) della presente legge".





Art 4

(Modifiche all'art. 9)

L'art. 9 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17, è così sostituito:

1. Il direttore generale coordina le attività di gestione mediante il Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
2. Il Collegio di Direzione degli Istituti è composto come di seguito:
 - Il Dirigente Responsabile dell'Unità Gestione del Rischio Clinico/Risk management o equivalenti;
 - Il Responsabile dell'Unità Prevenzione e Protezione del Rischio o equivalenti;
 - Un delegato dei Dirigenti delle Professioni sanitarie;
 - I Direttori di Presidio Ospedaliero, qualora l'IRCCS non sia costituito da un unico Presidio;
 - I Direttori dei Dipartimenti.
3. I criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento del Collegio di Direzione sono stabiliti nel Regolamento di Organizzazione e funzionamento di ciascun Istituto.
4. Ai componenti del Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Art. 5

(Modifiche all'art. 10, comma 1)

All'art. 10 della Legge Regionale 29 maggio 2017, n. 17, il comma 1 è così sostituito:

“Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e Finanze, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 10, comma 19, del D.L. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011, uno designato dal Ministro della Salute ed uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali”.

